



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
Presidente

Reggio Emilia, 19 marzo 2020

Care Colleghe, cari Colleghi,

facendo seguito alla lettera che vi ho inviato ieri, desidero segnalarvi gli approfondimenti al DL 18/2020, pervenuti questa mattina dal Consiglio Nazionale Forense che abbiamo pubblicato anche sul nostro sito (ieri abbiamo pubblicato la "Guida alla lettura" di OCF).

In sintesi:

Il nuovo decreto legge, all'art. 83, **abroga espressamente** gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e detta nuove disposizioni specifiche.

Questa modifica vuole rendere finalmente evidente il carattere indifferenziato della sospensione prevista, da riferirsi cioè a tutti i procedimenti civili e penali e non ai soli procedimenti in cui sia stato disposto il rinvio dell'udienza.

Si tratta di una figura nuova di sospensione, molto più ampia di quella tradizionale ed anche di quella tipica del regime feriale, che può definirsi assoluta ed assimilabile ad un'autentica stasi generalizzata del diritto di azione e di ogni suo aspetto processuale, con le sole eccezioni previste espressamente.

La seconda delle modifiche sostanziali alla disciplina del d.l. 11 del 2020 **riguarda i termini "a ritroso" ed il loro computo**, estendendola a tutti quelli relativi a qualunque tipo di attività processuale. S prevede ora espressamente che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto, "in modo da far decorrere il suddetto termine ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione".

Il decreto regola l'emergenza in due fasi:

- Periodo **dal 9 marzo al 15 aprile di blocco totale delle udienze** con le eccezioni di seguito indicate;
- Periodo **dal 16 aprile al 30 giugno** fase di gestione discrezionale dell'emergenza, in cui sono rimessi poteri organizzativi ai dirigenti degli uffici giudiziari (presidente della Corte di Appello, presidenti degli Ordini, capo della procura).

La sospensione generalizzata, dal 9 marzo a tutto il 15 aprile, di qualunque attività si riferisce a tutti i procedimenti civili e penali (ma pure tributari e della magistratura militare), introducendosi – ma solo al comma 3 – **eccezioni** sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui alla lett. g) dell'art. 2 del d.l. 11 del 2020, ovvero:

In materia civile:

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (si precisa nella Relazione che si deve far riferimento, per la nozione di cause di "*alimenti o ad obbligazioni alimentari*", al Regolamento europeo 4 del 2009 art. 1);
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (richiesta di interruzione della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;

- **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti** (la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile).

In materia penale

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- procedimenti a carico di imputati minorenni;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Sono prorogate le sessioni delle **Corti di assise e delle Corti di assise di appello**.

E' anche espressamente prevista la **sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza** per i diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale (art. 83, 8° co.). Quanto ai termini di **impugnazione dei licenziamenti nel lavoro**, è prevista dal DL il blocco di tutte le procedure di cui agli art. 4 e 24 l.n. 223/91 e all'art. 3 L.n. 604/66 (NB: SOLO licenziamento per motivi oggettivi).

E' prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali.

Per espressa disposizione (comma 20 dell'art. 83 in commento), infine, la sospensione dei termini si estende, anch'essa per il periodo fino al 15 aprile 2020, a quelli per lo svolgimento di qualunque attività **nei procedimenti di mediazione** prevista dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di **negoiazione assistita** ai sensi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), nonché in tutti i **procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale; il tutto con conseguente sospensione dei termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

Si segnala infine che è prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali.

Nel rinnovarvi la vicinanza mia e di tutto il Consiglio, vi porgo i miei più cari saluti in attesa (spero tanto più breve possibile) di potervi abbracciare.



La Presidente (Avv. Celestina Tinelli)